



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI LAZIO SEZ.STACCATA DI LATINA

SEZIONE 18

riunita con l'intervento dei Signori:

☐ FALASCINA FRANCO Presidente

☐ TERRANOVA VINCENZO Relatore

☐ ATTANASIO ANTONIO Giudice

☐

☐

☐

☐

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 2871/2017
depositato il 22/03/2017

- avverso la pronuncia sentenza n. 690/2016 Sez:4 emessa dalla Commissione
Tributaria Provinciale di FROSINONE
contro:

proposto dall'appellante:

AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE FROSINONE

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° [REDACTED] IVA-ALTRO 2009

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° [REDACTED] IRAP 2009

- sull'appello n. 3634/2017
depositato il 11/04/2017

- avverso la pronuncia sentenza n. 690/2016 Sez:4 emessa dalla Commissione
Tributaria Provinciale di FROSINONE
contro:

AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE FROSINONE

proposto dall'appellante:

SEZIONE

N° 18

REG.GENERALE

N° 2871/2017 (riunificato)

UDIENZA DEL

14/02/2019 ore 10:00

N°

2056/2020

PRONUNCIATA IL:

14 FEB 2019

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

02 LUG. 2020

Il Segretario

[Signature]



(segue)

SEZIONE

N° 18

REG.GENERALE

N° 2871/2017 (riunificato)

UDIENZA DEL

14/02/2019 ore 10:00

difeso da:

[REDACTED]
[REDACTED]

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° [REDACTED] IVA-ALTRO 2009
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° [REDACTED] IRAP 2009

1
N.2871/17

L'Agenzia delle Entrate impugna la sentenza della CTP di Frosinone n.690/04/2016 che ha accolto il ricorso della [REDACTED] contro l'avviso di accertamento n. [REDACTED] conseguente all'attività investigativa e di accertamento di violazioni fiscali, svolta dalla GdF di Frosinone con riguardo all'annualità 2009 ed ad una ripresa di costi indeducibili relativi a spese di sponsorizzazioni per € 50.000,00 ed IVA di € 10.000,00 nonché ai fini IRES un reddito imponibile di euro 559.855,00; ai fini IRAP componenti negativi di euro 50.000,00.

L'appellante deduce, in fatto, che attraverso l'attività investigativa, svolta per la Procura della Repubblica di [REDACTED] nel proc.pen. [REDACTED] avvalendosi di intercettazioni telefoniche, confessione degli indagati, dichiarazioni di testi ed acquisizione di documentazione contabile, la GdF aveva acquisito le prove di una organizzazione criminale volta alla perpetrazione di un nutrito numero di frodi fiscali, realizzate con l'emissione di fatture relative ad operazioni in tutto o in parte inesistenti, per sponsorizzazione nel settore del ciclismo, che venivano cedute, dietro compenso, ad imprese che intendevano artatamente preconstituirsì costi per abbattere gli utili, dedursi l'IVA, costituirsi fondi extracontabili. In particolare, tramite l'organizzazione, la [REDACTED], per l'annualità 2009, aveva firmato un contratto di sponsorizzazione e pubblicità con la [REDACTED], per l'importo di € 50.000,00 e relativa IVA per la pubblicità della società attraverso i corridori professionisti del [REDACTED]. Il [REDACTED] indicato in contratto, tuttavia non esisteva più dal 2007. La [REDACTED], comunque, nel corso del controllo fiscale, aveva esibito soltanto il contratto 2008 e quello 2009 e nessuna documentazione relativa all'esecuzione dello stesso. Attesa la consistenza degli indizi relativa alla frode, l'appellante chiede la riforma della sentenza nel punto che la vede soccombente.

Il primo giudice ha ritenuto che la regolare tenuta delle scritture contabili, la registrazione delle fatture, le quietanze di pagamento, siano coerente espressione, in mancanza di prova contraria, della buona fede della contribuente per l'IVA e le sanzioni.

Motivi della decisione

L'appello è fondato e deve essere accolto.

L'Ufficio ha fornito una serie consistente di indizi dai quali desumere, oltre ogni ragionevole dubbio, l'inesistenza delle operazioni commerciali attestate dalle fatture ed il valore meramente cartolare di queste ultime.

Di contro la contribuente non ha fornito prova della sua buona fede posto che la prova del pagamento e l'inserimento nella fattura della contabilità della società non sono altro

che gli artificiosi espedienti per rendere occulta l'attività frodatoria. Emerge chiaramente dalle conversazioni intercettate, intercorse tra i responsabili dell'artificioso giro d'TVA, che non vi era alcuna attività d'impresa pubblicitaria; che i soldi dati in pagamento delle falsi operazioni commerciali rientravano nella disponibilità di coloro che apparentemente compravano la pubblicità; che erano del tutto assenti le prestazioni pubblicitarie e di sponsorizzazioni indicate in fattura.

D'altra parte la giurisprudenza di legittimità è consolidata nell'affermare che nel caso di operazioni oggettivamente inesistenti –quali quelle qui contestate, è escluso in radice che possa configurarsi la buona fede del cessionario o committente, il quale sa bene se una determinata fornitura di beni o prestazione di servizi l'ha effettivamente ricevuta o meno e che la prova a discarico non può venire dalla regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, che vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia.. (Cass.17619/2018; Cass.27551/2018). In ordine alla sentenza di assoluzione penale, peraltro, va evidenziato che si tratta di sentenza non definitiva e che, comunque, la Corte di legittimità ha già affermato che l'art. 654 cod. proc. pen., è norma che, ponendo un'eccezione ai principi generali circa l'ambito di efficacia di un giudicato, deve formare oggetto di stretta interpretazione, con la conseguenza che, dal punto di vista oggettivo, nel giudizio tributario, l'efficacia deve ritenersi limitata ad accertamenti relativi a circostanze specifiche costituenti oggetto dell'imputazione, senza estendersi ad elementi di valutazione, ancorché riguardanti elementi costitutivi del reato contestato. Inoltre questa Commissione ritiene dirimente, circa l'inesistenza dell'operazione, il fatto che il Team ciclistico che avrebbe consentito di veicolare la pubblicità aveva cessato di esistere da più di due anni, al momento della stipula del contratto.

L'appello va pertanto accolto e confermato l'accertamento.

L'alterna soccombenza giustifica la compensazione delle spese.

P.Q.M.

Accoglie l'appello. Spese compensate.

Così deciso in Latina il 14 febbraio 2019

Il Relatore

V. Terranova

Il Presidente

F. Falascina